

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **149/2001** (ECLI:IT:COST:2001:149)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SANTOSUOSSO** - Redattore: - Relatore: **CAPOTOSTI**

Udienza Pubblica del **03/04/2001**; Decisione del **09/05/2001**

Deposito del **17/05/2001**; Pubblicazione in G. U. **23/05/2001**

Norme impugnate:

Massime: **26231**

Atti decisi:

N. 149

ORDINANZA 9 - 17 MAGGIO 2001.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 20 del 23 maggio 2001

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 2000 dal giudice di pace di Noto nel procedimento civile vertente tra G. I. e il comune di Noto, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione del comune di Noto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato Andrea Guarino per il comune di Noto e l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il giudice di pace di Noto, con ordinanza emessa il 30 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) e delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), nella parte in cui prevedono l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Siracusa nel comune di Avola anziché in quello di Noto;

che il giudizio a quo ha ad oggetto la domanda con la quale l'attore ha chiesto che il comune di Noto fosse "dichiarato inadempiente" al contratto di appalto per la pulizia di locali adibiti, tra l'altro, a sede dell'ufficio della locale sezione distaccata di pretura;

che il giudice rimettente richiama nell'ordinanza le argomentazioni dell'attore, secondo cui le norme impugnate contrasterebbero in primo luogo con i criteri direttivi stabiliti dall'art. 1, lettera i) della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, in quanto disattenderebbero i risultati ottenuti mediante l'applicazione dei criteri oggettivi relativi all'individuazione delle sedi delle sezioni distaccate dei tribunali;

che l'individuazione per legge delle sezioni distaccate comporterebbe una parziale "legificazione" di una materia sempre attribuita alla competenza amministrativa dell'autorità di governo, determinando anche un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'ipotesi della prima istituzione e quella della successiva modificazione, in assenza di una specifica direttiva della legge delega ed in violazione del diritto di difesa dei cittadini, degli enti e delle formazioni sociali interessate;

che la scelta della sede di Avola, avente scarsissima consistenza ed un bacino di utenza notevolmente più ridotto di quello di Noto, sarebbe infine irragionevole, in relazione alle finalità della delega legislativa, tendente a realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari;

che, nel giudizio dinanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale;

che si è inoltre costituito il comune di Noto, riportandosi sostanzialmente alle argomentazioni sviluppate dall'ordinanza di rimessione;

che, in prossimità dell'udienza pubblica, la difesa erariale ha depositato una memoria, nella quale, premesso che l'istituzione per legge delle sezioni distaccate è giustificata dalle esigenze di attualità ed immediatezza emergenti dalla contestuale redazione delle norme e delle tabelle, osserva che tale scelta, così come l'individuazione della sede di Avola, recepisce le indicazioni contenute nei pareri obbligatori delle Commissioni parlamentari.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di pace di Noto ha ad oggetto l'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui prevedono l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Siracusa nel comune di Avola anziché in quello di Noto;

che nel giudizio principale è stata chiesta la condanna del comune di Noto al risarcimento del presunto danno subito da un'impresa appaltatrice del servizio di pulizia dei locali destinati

a sede degli uffici comunali per effetto della riduzione della prestazione convenuta, disposta dal comune a seguito della soppressione della locale sezione distaccata di pretura;

che ai fini della decisione della controversia il giudice rimettente non può fare applicazione delle norme impugnate, in quanto la mancata istituzione di una corrispondente sezione distaccata di tribunale potrebbe costituire al massimo un motivo della cessazione del servizio di pulizia, come tale irrilevante;

che la questione di legittimità costituzionale è pertanto priva di rilevanza nel giudizio a quo, e va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) e delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, dal giudice di pace di Noto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.